CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PORDENONE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA PROMOZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE - ANNO 2014 -

ART. 1 - FINALITA'

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone (di seguito indicata come CCIAA di Pordenone), nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere e sostenere la competitività delle imprese della provincia di Pordenone attraverso l'assegnazione di voucher multi servizi per compensare parte delle spese sostenute per la partecipazione ad iniziative di internazionalizzazione.

ART. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad € 100.000,00

ART. 3 – INIZIATIVE AGEVOLABILI

1. Sono agevolabili, attraverso la concessione di un voucher, le spese sostenute dalle imprese della provincia di Pordenone per la partecipazione ad una o più iniziative di internazionalizzazione organizzate da:
a) Camera di Commercio di Pordenone e/o dalla Azienda Speciale ConCentro della stessa Camera di Commercio di Pordenone, anche realizzate su proposta delle Associazioni di categoria e loro Consorzi Export e delle Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali provinciali;
b) altre Camere di Commercio I.A.A. e/o loro Aziende Speciali, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), Unioni Regionali delle Camere di Commercio, nonché i loro organismi strumentali, ovvero tutti gli Enti che costituiscono il Sistema Camerale Italiano, purché organizzate congiuntamente alla CCIAA di Pordenone e/o Azienda Speciale ConCentro della stessa Camera di Commercio di Pordenone.

2. L'iniziativa di internazionalizzazione deve essere riferita all'attività svolta dall'impresa nella sede o unità operativa localizzata in provincia di Pordenone.

ART. 4 – REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una "impresa unica" non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (CE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A.

4. Qualora l'eventuale assegnazione del voucher porti l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dal suddetto regolamento CE, il voucher non potrà essere concesso neppure in quota parziale.

5. Ai fini dell'applicazione dei rispettivi regimi il titolare o rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, una dichiarazione (ricompresa nel modello di domanda) attestante che i contributi ricevuti dall'"impresa unica" in regime "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, non superano le soglie previste.

ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando tutte le imprese (ad esclusione di quelle indicate nell'allegato A), le cooperative, i consorzi, che rispettino le condizioni previste dal presente articolo.

2. Per l'ammissione al contributo sono necessari i seguenti requisiti:
   2.1. avere sede e/o unità operativa nella provincia di Pordenone;
   2.2. iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Pordenone. Al momento della concessione l'azienda dovrà essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto, ove previsto, per la sede e per ciascuna unità locale. In caso di riscontro di irregolarità relativa al diritto annuale, l'azienda potrà regolarizzare la propria situazione entro 10 giorni a decorrere dalla data della comunicazione da parte dell'ufficio competente. Trascorsi i termini previsti ed in assenza di regolarizzazione della posizione da parte dell'azienda, il contributo non verrà concesso.
   2.3. risultare in attività al momento della presentazione della domanda;
   2.4. non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
   2.5. essere in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 4 ed appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell' allegato A del presente bando. Sono inoltre escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.
   2.6. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
   2.7. rispettare, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
   2.8. rispettare le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, convertito in L 135/12, "*Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".*

3. Possono presentare domanda le imprese che non abbiano subito "revoche" su bandi camerali della CCIAA di Pordenone per più di 3 volte negli ultimi 3 anni, considerando meritevoli di contributo le imprese che a seguito di assegnazione di contributo camerale abbiano completato il procedimento amministrativo ricevendo la liquidazione dello stesso.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Il voucher supporta il costo di una o più delle seguenti iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.3 del bando:
a) Missioni economiche all'estero;
b) Partecipazioni a fiere all'estero;
c) Partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all'estero.

SPESE AMMISSIBILI

2. I servizi connessi alle predette iniziative possono comprendere:
   2.1. check up preliminare con esperto paese
   2.2. interpretariato
   2.3. organizzazione incontri B2B
   2.4. organizzazione visite individuali
   2.5. organizzazione visite conoscitive collettive
   2.6. catalogo manifestazione
   2.7. tassa d'iscrizione alla fiera
   2.8. affitto superficie espositiva

2.9. allestimento
2.10. spazio pre-allestito
2.11. spedizioni materiale e campioni
2.12. spese di trasporto, alloggio e trasferimenti in loco dei partecipanti
2.13. altre spese e/o servizi strettamente connessi all'iniziativa

3. Sono ammissibili le sole spese fatturate dai soggetti di cui all'art. 3 del regolamento.

4. Sono altresì ammissibili le sole spese di tassa d'iscrizione, affitto della superficie espositiva, allestimento, alloggio, viaggio (escluse le spese di vitto), spedizione e analisi chimiche secondo le normative previste (necessarie per l'ingresso dei campioni di prodotto nei paesi interessati dall'iniziativa) fatturate da fornitori anche diversi dai precedenti, purché riferite strettamente ad iniziative di internazionalizzazione organizzate dalla CCIAA di Pordenone e/o dall' Azienda Speciale ConCentro della Camera di Commercio di Pordenone. Per le spese di viaggio e trasferimenti in loco, sono ammissibili solo le spese fatturate da agenzie di viaggio o biglietteria internet.

5. Sono ammissibili a contributo le spese di alloggio e viaggio dei partecipanti all'iniziativa, in numero massimo di due, che al momento della presentazione della domanda abbia in corso un rapporto con l'impresa richiedente il contributo inerente una carica esercitata nell'ambito dell'azienda (es. legale rappresentante, socio, amministratore) o un rapporto contrattuale (es. di lavoro dipendente o di collaborazione) o un rapporto di collaborazione nell'ambito di un'impresa familiare.

6. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute -fatturate e pagate- dopo la presentazione della domanda ed entro il 31 marzo 2015 (ad esclusione della tassa di iscrizione a fiere, esposizioni e manifestazioni economiche e delle spese di viaggio e alloggio, che possono avere data antecedente).
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute – fatturate e pagate - direttamente dall'impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati.
La quietanza dovrà essere rilasciata in una delle seguenti diverse forme documentali:
a) estratto conto bancario aziendale o estratto conto di carta di credito aziendale, oppure
b) quietanza a saldo (liberatoria) rilasciata dal rivenditore in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da fotocopia di documento d'identità dello stesso, oppure
c) fattura con timbro della ditta fornitrice e firma leggibile del rivenditore, corredata da fotocopia di documento d'identità dello stesso.

7. Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad eccezione di quelle in lingua inglese, francese, e tedesca) le stesse devono essere accompagnate da una traduzione a cura dell'impresa richiedente il contributo, redatta in forma di dichiarazione e sottoscritta dal legale rappresentante.

SPESE NON AMMISSIBILI
9. Sono escluse dall'agevolazione dell'incentivo le seguenti spese:
9.1. spese non fatturate dai soggetti di cui all'art. 3 del regolamento, ad eccezione delle spese previste dall'art. 6 comma 4;
9.2. i costi del personale;
9.3. spese di vitto;
9.4. spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari;
9.5. l'IVA e gli oneri accessori;
9.6. spese sostenute (fatturate e liquidate) prima della presentazione della domanda, ad esclusione della tassa d'iscrizione alla manifestazione fieristica e delle spese di viaggio e alloggio, e successivamente al 31 marzo 2015.
9.7 spese riferite ad iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o successivamente al 31 dicembre 2014;

9.8 spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari. Costituisce requisito indispensabile che i servizi per i quali si richiede il voucher non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.

10. Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo.

ART. 7 – INTENSITA' DELL'AIUTO

1. L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'acquisizione di servizi di cui all'art. 6 del presente Bando nella percentuale massima del 70% e precisamente:

a) Voucher "A" dell'importo di Euro 3.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile da parte dell'impresa di Euro 5.000,00, IVA esclusa, regolarmente fatturata

b) Voucher "B" dell'importo di Euro 1.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile da parte dell'impresa di Euro 2.142,86, IVA esclusa, regolarmente fatturata.

2. L'importo che verrà erogato in fase di rendicontazione corrisponderà al 70% della spesa effettiva ammissibile. In ogni caso l'importo finale della spesa effettiva ammissibile non potrà essere inferiore a euro 2.142,86, IVA esclusa, pena la revoca del contributo.

3. Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e per le medesime spese.

4. Non è prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

5. Ciascuna impresa potrà beneficiare complessivamente al massimo di 1 voucher nell'anno solare.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. Lo schema di domanda di cui all'art. 5 contiene già tale dichiarazione.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

ART. 9 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le imprese interessate presentano una domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Pordenone, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale www.pn.camcom.it - area "agevolazioni e finanziamenti bandi camerali". La domanda dev'essere presentata:
- a partire dalle ore 09.00.00 del 10/02/2014
- ed entro il 31/10/2014.

2. Le domande vengono esclusivamente inviate tramite Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo:
PEC PORDENONE: cciaa@pn.legalmail.camcom.it

La domanda, si considera validamente inviata se:
- inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente
- firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
oppure
- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.
La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

3. La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) ai fini del riscontro del rispetto delle regole «de minimis» e delle regole sugli "aiuti di importo limitato", il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, in termini sintetici, la concessione di aiuti de minimis, ai sensi del Regolamento(CE) n. 1407/2013. Tale dichiarazione è ricompresa nel modello di domanda;
b) documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente);
c) copia della manifestazione di interesse o della scheda di adesione all'iniziativa ovvero di una attestazione dell'Ente organizzatore di cui all'art. 3 del presente bando alla partecipazione dell'impresa all'iniziativa.

4. Sull' originale della domanda di contributo è apposta apposita *marca da bollo annullata* e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.

5. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

6. La CCIAA di Pordenone si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento dirigenziale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 10– AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
1. L'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita dall'ufficio Agevolazioni di Concentro Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone, che procederà all'esame della completezza della documentazione e all'esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

2. La CCIAA di Pordenone procede all'istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. Vengono archiviate, con atto adottato dal Segretario Generale, e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 9;
b) le domande non firmate in originale e/o non accompagnate da documento di identità scannerizzato o le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante ;
c) le domande presentate mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente e risultante da visura camerale, in base agli adempimenti normativi attualmente vigenti;
d) le domande non inviate all'indirizzo PEC cciaa@pn.legalmail.camcom.it;
e) le domande trasmesse con lo stesso messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto, ai sensi dell'art. 9, non è ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio PEC;

f) relative a imprese non aventi sede o unita locali, oggetto dell'investimento, in provincia di Pordenone.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento nè da comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

5. La CCIAA di Pordenone, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

ART. 11 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36 della L.R. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. I contributi sono concessi in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi.

3. Il termine per la concessione dell'incentivo, con determinazione dirigenziale, è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, i termini e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

5. I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:
- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
- nei casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 7/2000.

6. Qualora l'azienda abbia necessità di modificare le iniziative programmate in domanda, invia apposita richiesta di variazione all'Ufficio istruttore, prima della presentazione del rendiconto, motivandone le ragioni.

ART. 12 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, i beneficiari dovranno far pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone entro il 31/3/2015 la seguente documentazione:

a) richiesta di erogazione, secondo il modello all'uopo predisposto;

b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale;

c) copia dei documenti di spesa, contenenti la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore d'opera e debitamente annullati con l'indicazione "documento finanziato dal bando camerale voucher internazionalizzazione anno 2014" riportanti l'indicazione dei servizi fruiti; non è ammessa documentazione con indicazioni generiche, nè riferita a iniziative diverse da quelle approvate senza l'approvazione preventiva alla variazione;

d) copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese effettuato nel rispetto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio.

e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di conformità agli originali delle copie dei documenti di spesa;

f) scheda di valutazione finale dell'iniziativa, secondo il modello all'uopo predisposto.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione.

3. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato.

4. Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell'impresa.

5. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento. In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

ART. 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO, ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, in particolare:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore alla presentazione della domanda, ad eccezione delle spese per le tasse di iscrizioni a fiere o esposizioni e viaggio e alloggio di cui all'art. 6 comma 6;
b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il 31/3/2015 ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
c) la rendicontazione delle spese sia relativa ad iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o successivamente al 31/12/2014;
d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
e) le spese siano state sostenute per iniziative non organizzate dagli enti indicati al punto 3) del presente bando e da questi non fatturati e non risulti in fase di rendicontazione la certificazione dei medesimi enti, come prevista dall'art. 11;
f) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa programmata ed ammessa a contributo e quella rendicontata, qualora l'azienda non abbia chiesto preventivamente l'autorizzazione a variazioni nelle iniziative;
g) l'impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria ovvero sia stata oggetto di cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla rendicontazione del contributo;
h) sia stata sostenuta una spesa minima ammissibile inferiore a € 2.142,86;
i) qualora, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate, di cui al DPR 445/2000, si accertino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese

3. La Camera di Commercio effettua controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.

4. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Dirigente. Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana

ART. 14 - UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l'istruttoria delle domande di contributo e le fasi inerenti la rendicontazione e la liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate ai seguenti Uffici:
- Ufficio Agevolazioni dell'Azienda Speciale ConCentro della CCIAA di Pordenone
- responsabile istruttoria: Simonetta De Piccoli. Sostituto: Laura Della Negra
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Piva

2. A seguito della presentazione della domanda di contributo la CCIAA di Pordenone provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di erogazione. Si prega prendere visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia protezione dei dati personali" pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale.

3. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Pordenone ed il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità all'ordinamento camerale.

4. La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:
   - 4.1 dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;
   - 4.2 dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
   - 4.3 dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 15 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente bando entra in vigore il 10 febbraio 2014

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento ai Regolamenti camerali in materia, nonché alle norme di cui alla L.R. 7/2000 e alla L. 241/90.

3. Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Agevolazioni dell'Azienda Speciale ConCentro
Camera di Commercio di Pordenone
c.so Vittorio Emanuele II, n. 47
telefono: 0434 381240
email: agevolazioni@pn.camcom.it

4. Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando di concorso, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la CCIAA di Pordenone sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.

Allegato A)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1.
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
   i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
   ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, **si intende per «impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.